



Associazione di volontariato

Officina 47 - Tutrici e Tutori Volontari dei MSNA

STATUTO

Approvato dal Consiglio dei soci fondatori

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI

Art. 1 – COSTITUZIONE

L'Associazione di volontariato denominata **Officina 47 – Tutrici e Tutori Volontari dei MSNA** (di qui in avanti denominata semplicemente "**Officina 47**") è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge).

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Art. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

"**Officina 47**" è un'Associazione, aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale.

Essa si propone di arrecare benefici a persone svantaggiate in una ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione, debitamente autorizzate dal Comitato Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

"**Officina 47**" si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 3 – SEDE

L'Associazione ha attualmente la propria sede legale in Roma in Via Giulio Galli 71, 00123, Roma. La sede può essere trasferita con delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Comitato Direttivo, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

L'Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie e/o operative in tutto il territorio dello Stato prevedendo altresì specifiche forme di rappresentanza e partecipazione dei soci afferenti a tali unità.

Art. 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 – FINALITÀ

“**Officina 47**”, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento:

- informazione e formazione a beneficio dei migranti e delle persone vulnerabili con particolare riguardo ai minori;
- assistenza legale e socio-sanitaria;
- informazione e formazione delle Tutrici e dei Tutori.

Nell'ambito delle finalità sopra descritte “**Officina 47**”, si prefigge di focalizzare la propria attività mediante il ruolo del Tutore volontario previsto dalla L.47 del 7 aprile 2017.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse, nonché di tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti di legge.

L'Associazione svolgerà parte delle attività attraverso l'adesione dei Tutori volontari dei MSNA.

Il Tutore volontario dovrà condividere, se aderente all'Associazione, l'idea cardine che tale ruolo non configuri esclusivamente il ruolo di rappresentanza giuridica del minore ma rappresenti per il minore espressione di una responsabilità sociale e di cittadinanza attiva. Un Tutore attento alla relazione educativa, attento ai suoi bisogni in una relazione umana a tutto tondo. L'art. 1 della legge 47 definisce l'ambito di applicazione riconoscendo ai minori stranieri non accompagnati la titolarità dei diritti in materia di protezione dei minori, ponendoli su un piano di parità con i minori della UE. In questo senso si accoglie l'estensione, anche per loro, del principio di vulnerabilità che non nasce esclusivamente dalle condizioni fisiche bensì anche dalle condizioni psicologiche ed emotive del minore.

In questo senso il Tutore volontario dovrà svolgere il compito di rappresentante legale del Minore, seguire il Minore perché gli vengano garantiti il diritto allo studio, il diritto alle prestazioni sanitarie, il diritto alle prestazioni sociali, svolgere il ruolo fondamentale del genitore sociale.

Art. 6 – ATTIVITÀ E DESTINATARI

“**Officina 47**” persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali:

- a) Creazione di una rete con gli altri Tutori volontari presenti nel territorio nazionale allo scopo di condividere le esperienze e migliorare gli interventi.
- b) Creazione di spazi di interazione e attuazione di esperienze realmente interculturali.
- c) Monitoraggio dell'attività con specifico riguardo alla attività del Tutore volontario.

- d) Promozione di iniziative volte all'assistenza legale e socio-sanitarie in collegamento con altre realtà di volontariato presenti sul territorio.
- e) Attività rivolte all'esterno, di informazione, sensibilizzazione/attivizzazione sulle tematiche relative ai minori stranieri non accompagnati.
- f) Organizzazione di incontri e corsi di formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura dell'accoglienza e di ogni altra cosa che riguardi le finalità dell'Associazione.
- g) Promozione e organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, spettacoli anche al fine di autofinanziarsi.
- h) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.
- i) Informazione e formazione, specializzazione e aggiornamento rivolte ai tutori.
- j) Informazione e formazione rivolta ai MSNA, migranti e alle persone svantaggiate.
- k) Presentazione e partecipazione a progetti specifici rivolti ai MSNA e alle Tutrici e Tutori della Legge 47.

TITOLO II

VOLONTARI - DIPENDENTI – COLLABORATORI

Art. 7 – VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività “**Officina 47**” si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 8 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

“**Officina 47**” per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo, anche individuati tra i soci. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge nonché da uno specifico contratto scritto.

Art. 9 – INCOMPATIBILITÀ

Non è possibile aderire all'Associazione se si ricopre la figura di Presidente, Direttore, Amministratore di Associazioni pubbliche o private e Cooperative che si occupano di accoglienza e/o servizi nell'ambito dell'accoglienza.

Non è possibile aderire se si è Responsabili dei Centri di Accoglienza dei Minori.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 10 – SOCI

Possono essere soci di “**Officina 47**” in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Inoltre possono essere soci di “**Officina 47**”, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato, le scuole, e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale, italiani o stranieri, che perseguono finalità analoghe e compatibili con quelle di “**Officina 47**”.

L’adesione a “**Officina 47**” di soggetti associativi di livello nazionale non include i livelli regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto, con le modalità previste dall’articolo 10 del presente statuto.

Nessun socio di “**Officina 47**” e nessun organismo territoriale può assumere il nome di “**Officina 47 – Tutrici e Tutori Volontari dei MSNA**”, che resta riservato all’Associazione come tale.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’Associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo Statuto e i regolamenti, di non trovarsi in posizioni di incompatibilità di cui all’art.9.

Per i soggetti collettivi la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa dovrà essere allegata una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l’attività svolta dal richiedente.

Il Comitato Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L’iscrizione all’Associazione decorre dalla data della deliberazione del Comitato Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all’Associazione.

Il Comitato Direttivo può accogliere anche l’adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l’adesione è di un solo rappresentante designato dall’ente) che forniscano esclusivamente un sostegno economico all’Associazione definendoli “soci sostenitori”.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 30 giorni, dovrà versare la quota annuale di iscrizione. Il Comitato Direttivo rilascerà al socio la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell’Associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all’Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Comitato Direttivo sono denominati “soci ordinari”, mentre coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto dell’Associazione sono denominati “soci fondatori”.

Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci

maggioresni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 13 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- mantenere irreprensibile condotta civile e morale;
- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite all'Associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire l'attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- sostenere, secondo le proprie attitudini, competenze e possibilità, le iniziative dell'associazione e contribuire allo sviluppo delle attività e all'elaborazione dei progetti e delle linee guida dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 6 mesi dalla data di scadenza prevista ed almeno due solleciti da far recapitare agli interessati via e-mail. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell'Assemblea e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
- La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 14 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione di "Officina 47" sono:

L'Assemblea Generale dei Soci

Il Comitato Direttivo

Il Presidente

Il Vice-Presidente
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Tesoriere

Art. 15 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI SOCI

COMPOSIZIONE

L'Assemblea Generale dei Soci è formata da tutti gli aderenti all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Per quanto concerne i soggetti collettivi all'Assemblea partecipa il legale rappresentante o altro componente del Comitato Direttivo cui possa essere delegato il potere di esprimere la volontà dell'Ente a norma dello Statuto o altra fonte di regolamentazione del soggetto collettivo stesso.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

PRESIDENZA

È presieduta da un Presidente di seduta nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione.

Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

CONVOCAZIONE

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Inoltre si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- Le modifiche dello Statuto;
- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima.

TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Nomina del Comitato Direttivo
- Decide l'eventuale istituzione del Collegio dei Sindaci Revisori
- Determina la quota associativa
- Delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione
- Approva il programma dell'attività da svolgere
- Individua altre attività direttamente connesse alle finalità di "**Officina 47**" allo scopo di provvedere all'autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro
- Ratifica, alla prima seduta successiva, ai provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di necessità e di urgenza
- Approva o rigetta, con voto palese e con la maggioranza dei presenti, il bilancio preventivo e consuntivo con la relativa Relazione del Comitato Direttivo
- Delibera sull'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea ordinaria è aperta al pubblico.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto e delibera con la medesima maggioranza.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) richiesto da parte dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 16 - IL COMITATO DIRETTIVO

COSTITUZIONE

Il Comitato Direttivo è composto da almeno 5 componenti fino ad un massimo di 7 componenti composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e almeno 3 Consiglieri eletti tra i Soci fondatori.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza avere alcun diritto di voto, in ragione delle particolari competenze, anche se estranee all'Associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

Il Comitato Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per 5 volte in un anno.

Le eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo, effettuate nel corso del triennio, devono essere deliberate dalla prima Assemblea Generale dei Soci. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare componenti dell'organo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione e preventivamente autorizzate dall'Ufficio stesso.

CONVOCAZIONE

Il Comitato Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniqualevolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 7 giorni dal ricevimento delle richieste).

Il Comitato Direttivo è convocato di norma a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni salvo casi di urgenza.

COMPITI

È di pertinenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Generale dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Comitato Direttivo:

- Eleggere il Presidente e il Vice-Presidente alla scadenza del primo triennio di costituzione di "Officina 47" in cui le cariche sono scelte dai Soci fondatori
- Delegare determinati compiti ai propri membri
- Nominare, se necessario, un Tesoriere tra i suoi membri

- Amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Generale dei Soci
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse
- Promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa
- Redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa
- Assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale
- In assenza del Collegio dei Revisori dei Conti elabora il bilancio preventivo e consuntivo e la relativa relazione di accompagnamento
- Proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- Deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti

Delle deliberazioni del Comitato Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

ELEZIONE

È eletto dall'Assemblea ad eccezione della prima nomina stabilita nell'atto costitutivo e deliberata dai soci fondatori.

DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.

L'Assemblea Generale dei Soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di amministrazione straordinaria che il Comitato Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Comitato Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo
- Sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia
- Verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma
- Rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio
- Predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci
- Aprire il conto corrente
- Eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza

- In caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi
- Stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea Generale dei Soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

Art. 18 – TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta di libri contabili.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- Ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma congiunta con il Presidente di “**Officina 47**”.

Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' facoltà dell'Assemblea deliberare l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti. Il collegio sarà composto da 3 Sindaci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica i bilanci consuntivo e preventivo. Presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 20 – CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

TITOLO V

ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 21 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'Associazione;

- contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da Enti o Istituzioni Pubbliche e/o Private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accettate dall'Assemblea Generale dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

Art. 22 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata per il primo anno dai soci fondatori e successivamente dall'Assemblea. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'Associazione.

Art. 23 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea Generale dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge.

Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea Generale dei Soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'organizzazione di volontariato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

Art. 25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Generale dei Soci appositamente convocata dal Comitato Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 26 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Comitato Direttivo e approvate dall'Assemblea Generale dei Soci, debbono essere consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'Associazione.

Art. 27 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione di volontariato denominata "**Officina 47 - Tutrici e Tutori dei MSNA**" redatto in pari data.